

altromondo editore

100% MADE IN ITALY

Presente

N. MILILLO

GIUDICE AVVOCATO DIFENSORE

Ciò che bisogna sapere prima di iniziare una causa civile

ISBN: 978-88-903029-7-8

copyright 2009, AltroMondo Editore

www.altromondoeditore.com

soluzioni grafiche e realizzazione

THE FACTORY

N. Milillo

GIUDICE AVVOCATO DIFENSORE

Ciò che bisogna sapere prima di iniziare una causa civile

PREMESSA

Quando una questione privata *sbarca* nelle aule del tribunale Civile si dice comunemente che si apre *un contenzioso*. Si tratta di una contesa in cui il codice di procedura detta le regole di comportamento al fine di arrivare a scoprire insieme la verità e giungere poi così alla soluzione secondo giustizia. Ma sono sufficienti gli articoli del codice di procedura civile ad assicurare questo traguardo? A dubitarne sono e siamo in troppi.

Comunque, prima che si entri nel merito del presente elaborato è necessario invitare il lettore a distinguere il sistema *Giustizia* afflitto da norme e prassi e comportamenti obsoleti e farraginosi, da coloro che esercitano la loro attività nel campo nei tribunali quali i Giudici, Procuratori Legali, Avvocati, Periti, collaboratori in genere, nonché Cancellieri e tutto il restante personale. La loro opera si esplica in un ambiente difficile e in condizioni di disagio e povertà di mezzi, con usi e sistemi superati. Quanto viene riportato e raccontato, i pareri e giudizi espressi, sono in funzione di una comune volontà di miglioramento. Non è difficile sentire critiche e recriminazioni sul funzionamento della giustizia e su varie manovre e accorgimenti finalizzati affinché la giustizia sia

negata. Se qualcosa può sembrare stridente e negativo nel libro verso istituzioni o verso alcune categorie di operatori impegnati nel campo civile, il fine ultimo del dibattito è il superamento delle difficoltà che si frappongono all'effettivo raggiungimento della giustizia.

Per le parsons per gli episodi richiamati si tratta di teoremi su ciò che potrebbe accadere se vi fosse volontà di stravolgere la realtà e quindi si vuol dimostrare quanto possa essere indifesa la procedura di giustizia. Il pensiero che possa accadere anche uno solo degli episodi immaginati, per volontà di prevalere o per carenze dovute al Codice, deve far riflettere su un mondo dove la percezione del crimine non è molto diffusa. Non è materia neanche di educazione scolastica.

L'autore.

BREVE RECENSIONE

Riassunto e scopi della pubblicazione

Partendo dalla constatazione delle disfunzioni e della scadente gestione della giustizia, l'autore racconta la realtà di ciò che può succedere nelle cause civili, una realtà che non essendo supportata alcune volte da morale ed efficienza, carente spesso di *intelligenza*, adagiata in uno stanco "*tirare a campare*" e in un irresponsabile "*che ognuno se la cavi da solo*" ha raggiunto livelli di guardia denunciati da ministri, giornalisti, uomini politici in buona fede, oltre che dai comuni cittadini.

L'opera vede la gestione della giustizia dall'ottica dell'utente, costretto a rifuggire dai tribunali e a rinunciare a diritti conclamati invece a parole, costretto a *soffrire per causa di giustizia*.

Innanzitutto, la scadente gestione della Giustizia, secondo l'autore non è comunque addebitabile soltanto ad una attualità, povera di motivi ideali. Nel testo infatti vengono richiamati spesso brani, giudizi e commenti che si riferiscono ad un passato che non ha nulla a che fare con l'ambiente che viviamo. Viene cioè sottilmente suggerito che al di là delle leggi e della prassi, dei mezzi disponibili, al centro di tutto il sistema vi è *l'uomo*.

Pertanto l'autore incentra la sua osservazione sulle figure delegate al giudizio e per primo sul *Giudice*.

Dopo aver fissato, con ricorso alle sue origini romane la figura del *Giudice*, personaggio che nella causa civile differisce completamente dalla dizione *Magistrato*, l'autore ne approfondisce le caratteristiche reali e, con ricorso ai vari articoli del Codice di Procedura Civile, analizza la facoltà e possibilità che avrebbe lo stesso personaggio, specie nella fase dell'accertamento, di raggiungere il traguardo di *ogni causa* e di ogni controversia: *la verità*.

L'autore si sofferma nella distinzione della fase di impostazione della causa (rito che potrebbe essere schematizzato e in vario modo informatizzato) dalla fase dell'accertamento in cui il giudice è chiamato alla guida con ampi poteri (poteri che troppo spesso disattende anteponendo la forma giuridica alla verità e all'evidenza).

Alla fine si perviene alla fase del giudizio che (se le prime due fasi si sono svolte con normalità ed efficienza) potrebbe essere anch'essa schematizzata e informatizzata.

Il ricorso agli articoli del Codice da parte dell'autore è strumentale alla necessità di definire in modo semplice i compiti del giudice. Vengono riportati i passaggi legislativi essenziali, sfrontati dalle pur necessarie direttive dei casi particolari.

Il motivo che emerge in questa prima parte, che sarà in vario modo discusso e approfondito in seguito, si riassume in una frase:

"è previsto il *Ricorso* e l'*Appello* soltanto per motivi e imperfezioni procedurali. è previsto ricorso effettivo sul *merito*? è ammesso, una volta fuori dalla fase di accertamento, il richiamo alla comune verità, alle leggi della fisica, al normale buon senso, all'evidenza e alla realtà?"

Successivamente l'autore apre ad una indagine approfondita della figura del Consulente Tecnico d'Ufficio, nella sua essenza reale, visto in un primo esempio (causa per danni) nel tentativo, purtroppo vincente, di ribaltare la realtà.

Entra poi nella indagine dell'autore, subito dopo, un altro personaggio: il *Difensore* o meglio l'avvocato.

La figura di questo personaggio è analizzata in funzione delle diverse realtà e dei diversi caratteri, ma anche, tra l'altro, da due aspetti che distinguono l'avvocato da ogni altro professionista: la soggezione del cliente nei confronti del suo difensore il che può facilmente aprire a vera e propria prevaricazione.

La figura dell'avvocato è analizzata in tutte le sue varie sfaccettature non esclusa la antinomia dell'art. 86 c.p.c. che ammette, come istituto, la concessione della difesa personale all'avvocato, escludendola invece (sempre come istituto) al comune cittadino; cittadino che magari esercitando anche lui una professione, è anch'esso esperto in interpretazioni legali ed attuazioni amministrative.

A tale scopo, al fine di invitare il lettore alla comprensione delle norme di procedura, l'autore riporta gli articoli del Codice che stabiliscono le regole di impostazione di una causa (limitatamente ai casi più semplici e frequenti). Per la precisione l'autore non invoca una sprofessionalizzazione del *Difensore* ma un più ampio margine, anche di controllo, a favore del comune cittadino.

Si chiede l'autore: *Chi è l'avvocato bravo?* Nella sua ricorrente rappresentazione della realtà, racconta come un avvocato possa facilmente e impunemente perturbare e manovrare una causa civile. E questo avviene in una società in cui difetta la percezione del crimine talché, come cento anni fa amaramente commentava Giuseppe Prezzolini:

"La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che essere onesti sia inutile."

In merito al codice di procedura civile questa è la conclusione:

Il linguaggio del Giudice? è il linguaggio delle carte processuali.

La verità? Il senso comune? Non possono prevalere nella decisione.

Chiude l'autore con lo strano caso dal titolo:

"Tutti gli anni sono bisestili, tutti i mesi di trentuno giorni, si lavora tutte le domeniche."

Nello spazio e nel tempo in cui siamo immersi esiste la *verità*, sostiene l'autore, una verità che si confonde con la realtà nel campo della fisica, della economia, nel campo della matematica, nel campo dell'ambiente comune in cui il processo civile si sviluppa. Mai e per nessun motivo questa verità deve essere tradita.

Dopo un breve cenno a *chi soffre per colpa della giustizia*, l'autore (parafrasando il consiglio di uno dei più lucidi degli attuali uomini politici¹) conclude:

"per far giustizia, la cura da suggerire al giudice è semplice e gratuita. è la verità, avere il coraggio e la possibilità di trovarla e di dirla. Se c'è una crisi, un contenzioso, una malattia sociale, non solo devi leggere libri di diritto ma anche la Bibbia, dove c'è la separazione tra buono e cattivo."

All'apice di ogni codice, sostiene alla fine l'autore, dovrebbe essere riportato:

Articolo Uno - Diritto alla verità

Il diritto di ogni persona alla verità è protetto dalla legge.

Se chiediamo ai nostri figli e ai nostri amici chi era Carlo Lorenzini, scrittore, la maggioranza risponderà di non conoscerlo. Ed è sorprendente poiché si tratta di uno tra gli scrittori Italiani più conosciuto in tutto il mondo, ma proprio in tutto.

Il mistero è subito svelato. Si tratta di Collodi, il Collodi di *Pinocchio*, nato nel 1826 a Firenze, aperto al mondo e alle idee che pervasero l'Europa nell'ultima parte dell'800 e che, per parlare della nostra penisola, crearono l'Italia. Fondò il *Lampione*, giornale di satira politica che, dopo la chiusura per

1. considerazioni del Ministro Tremonti sulla crisi finanziaria in corso nel 2008.

ragioni politiche nel 1853, risorse dopo l'unità d'Italia.

Lo conoscono tutti i ragazzi del mondo per il suo *Pinocchio*, un burattino che vuole e riesce a diventare ragazzo, tra ingenuità e desiderio di affetto, tra disavventure e semplici furberie.

Nel catalogare il *Pinocchio* come felice espressione della letteratura dei ragazzi non bisogna dimenticare l'autore, uomo politico, pubblicista, osservatore e critico del mondo in cui viveva, nel paese in cui aveva combattuto per le sue idee. Era critico per amore della gente il Lorenzini, era critico per desiderio di una società dei buoni sentimenti con alla sua base la ricerca della verità e quindi l'aspirazione alla giustizia.

È difficile che uno scrittore, anche raccontando una favoletta, non sia anche e sempre l'uomo delle sue idee. Ed ecco come il Lorenzini presenta il mondo della Giustizia:

XIX

Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca quattro mesi di prigione.

"Pazienza! Mi spiegherò meglio" soggiunse il Pappagallo: "Sappi dunque che, mentre tu eri in città, la Volpe e il Gatto sono tornati in questo campo, hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento. E ora chi li raggiunge è bravo."

Pinocchio restò a bocca aperta e, non volendo credere alle parole del pappagallo, cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E, scava scava scava, fece una buca così profonda, che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio; ma le monete non c'erano più.

Preso allora dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò difilato in Tribunale, per denunciare al Giudice i due malandrini che lo avevano derubato.

Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri, che era costretto a portare continuamente a motivo d'una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni.

Pinocchio alla presenza del Giudice raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima, dette il nome, il

cognome, i connotati dei malandrini, e finì col chiedere giustizia. Il Giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e, quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito due cani mastini vestiti da gendarmi. Allora il Giudice, accennando Pinocchio ai gendarmi, disse loro: "Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione."

Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di princisbecco e voleva protestare; ma i gendarmi, a scanso di perditempo inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì v'ebbe a rimanere quattro mesi, quattro lunghissimi mesi; e vi sarebbe rimasto anche di più, se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il giovane Imperatore che regnava nella città di Acchiappacitrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e di velocipedi e, in segno di maggiore esultanza, volle che fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti i malandrini.

"Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io" disse Pinocchio al carceriere.

"Voi no" rispose il carceriere: "Perché voi non siete nel bel numero."

"Domando scusa" replicò Pinocchio: "Sono un malandrino anch'io."

"In questo caso avete mille ragioni" disse il carceriere e, levatosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare.

Premessa: Poiché il primo scopo del presente libro è di dibattito e informazione rivolta ad un pubblico indefinito di gente comune e non a chi per professione lavora nel campo legale, è sorta la necessità, tutte le volte che si fa riferimento ad una norma di codice, di offrire contemporaneamente alla lettura gli articoli richiamati o attinenti all'argomento. D'altra parte, qualora si

evitano distinguo, casi particolari e bizantinismi, gli articoli di codice sono logici, chiari, leggibili

Gli articoli appartenenti all'ultima modifica del codice di procedura civile (ministro Alfano -legge 18/6/2009 n.69) sono evidenziati mediante l'asterisco (*).